



**BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.**  
(Società con unico socio)



## **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023**

*Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 dell'11.04.2024*



## Sommario

### TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Attività negoziale

Art. 3 – Definizioni

### TITOLO II - PRINCIPI

Art. 4 – Principi generali

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

Art. 6 – Conflitto di interessi

Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi di settore e impegni dell'operatore economico

### TITOLO III – SOGLIE E METODO DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI

Art. 8 – Soglie

Art. 9 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento

Art. 10 – Soglie per affidamento diretto

Art. 11 – Soglie per procedure negoziate senza bando

### TITOLO IV – POTERI DI PESA E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Art. 12 – Poteri di spesa

Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto

### TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000,00 E Lc



**BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.**  
(Società con unico socio)



- Art. 21 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva
- Art. 22 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara da remoto
- Art. 23 – Controllo sul possesso dei requisiti
- Art. 24 – Termini
- Art. 25 – Albo fornitori
- Art. 26 – Indagini di mercato
- Art. 27 – Esecuzione
- Art. 28 – Normativa Antimafia
- Art. 29 – Forme di pubblicità
- Art. 30 – Norme finali ed entrata in vigore



## TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sottosoglia europea della BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. – Società in house del Comune di Brindisi (di seguito 'BMS', ai sensi del Libro II, Parte I, Artt. 48-55 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito 'Codice').

In particolare, esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dell'All. II.1 e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, in attuazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, Artt. 1-11 del Codice e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Il presente Regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'All. II.1 al Codice in relazione a:

- disciplina di dettaglio delle procedure sotto-soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della BMS;
- modalità di costituzione e revisione dell'Albo degli operatori economici;
- modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'Albo Fornitori proprio, alla Piattaforma di E-Procurement Tuttogare (<https://bms.tuttogare.it/>) o da quelli presenti nel mercato elettronico delle PA o in altri strumenti simili gestiti da centrali di committenza di riferimento.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti non qualificabili come appalti, che seguono la disciplina civilistica.

3. Ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice, nel caso di contratti sotto-soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo di esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di OE di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente per almeno 15 giorni, oppure un avviso cumulative riferito agli affidamenti sottosoglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ogni anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di OE di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi di cui al Libro I, Parte I e Parte II e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 55 del medesimo Codice;

- le disposizioni extra codicistiche applicabili (T.U. sicurezza — D. Lgs. n. 81/2008, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice, recante la disciplina di dettaglio relativa a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Art. 50 co. 2 e 3)";
- le disposizioni integrative del presente Regolamento interno;
- il MOGC ed il Codice etico, approvati dalla BMS con determina dell'Amministratore Unico n. 154 del in data 13.11.2018 e la Politica aziendale della Qualità, Sicurezza, Piano Triennale delle azioni positive 2023-2025 approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 29 del 16.02.2023 e per la Prevenzione della corruzione 2023-2025.

## Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite affidamento diretto, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale, dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo.

## Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le Definizioni di cui all'art. 1 dell'All. I.1 del Codice.

## TITOLO II - PRINCIPI

### Art. 4 – Principi generali

1. Il presente Regolamento attua i tre c.d. "super-principi" del RISULTATO, della FIDUCIA e dell'ACCESSO AL MERCATO nonché tutti gli ulteriori principi generali stabiliti dagli artt. da 5 a 11 del Codice:

- Principio del risultato (art. 1 Codice): va perseguito il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che diventano funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice, assicurandone la piena verificabilità. Tale principio costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale operante nel settore. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea. Si riconfigurano i rapporti tra principi generali consolidati nell'ordinamento dei contratti pubblici e, in particolare, il rapporto tra "risultato" da un lato e "concorrenza" e "trasparenza" dall'altro, considerando questi ultimi non come "fini", ma come "strumenti" in vista del raggiungimento del risultato stesso.

- Principio della fiducia (art. 2 Codice): l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sulla reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli OE, che favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Tale principio costituisce un segno di svolta rispetto alla logica fondata sulla sfiducia, se non sul "sospetto", per l'azione dei pubblici funzionari, sviluppatasi negli ultimi anni. In questa prospettiva, il nuovo Codice vuole dare il segnale di un cambiamento profondo, che, fermo restando ovviamente il perseguimento convinto di ogni forma di irregolarità, miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una "rate di protezione" rispetto all'alto rischio che accompagna il loro operato. La previsione finale dell'art. 1 co. 4 lett. a) del Codice (valutazione del personale alla luce del principio del risultato), in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella vita del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest'ottica si 'premia' il funzionario che raggiunge il risultato, attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità. Inoltre, l'art. 2 co. 3 del Codice contiene una delimitazione della «colpa grave» rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, definita quale "violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle Autorità competenti". Tale principio trova particolare applicazione in tema di conflitto d'interessi, soccorso istruttorio ed esclusioni. I nuovi principi del risultato e della fiducia si traducono in una più: ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle Stazioni Appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze.

- Principio dell'accesso al mercato (art. 3 Codice): va favorito, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli OE nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità. Tale principio risponde all'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione e, quindi, di accesso alle procedure a evidenza pubblica destinate all'affidamento di contratti pubblici. La concorrenza assume il ruolo di "mezzo a fine", inteso come strumento per raggiungere il miglior risultato possibile e non come valore in sé stesso. I tre super-principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, oltre a creare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del Codice e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio.

#### **Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità**

1. Rispetto all'azione interna, le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

#### **Art. 6 – Conflitto di interessi**

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nell'ipotesi descritta al precedente punto 1. è tenuto a darne comunicazione all'Amministratore Unico e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione.

#### **Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi di settore e impegni dell'operatore economico**

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulate dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta anche in maniera prevalente.

2. Negli inviti le stazioni appaltanti indicano il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità al precedente punto 1.

3. Gli OE possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

4. Nei casi di cui al precedente punto 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'OE individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

5. Le stazioni appaltanti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressive delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

7. Nelle procedure di affidamento diretto di cui al successivo art. 14, BMS richiede all'OE unicamente dichiarazione relativa al CCNL applicato al personale dipendente. Qualora l'OE indichi un differente CCNL rispetto a quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello nel cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento, l'OE deve produrre altresì la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

8. Tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, l'OE si assume i seguenti ulteriori impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Pertanto, l'OE indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

### TITOLO III – SOGLIE E METODO DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI

#### Art. 8 – Soglie

1. Le soglie di rilevanza europea per i settori ordinari sono ad oggi:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate



nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono ad oggi:

a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Tali soglie si intendono automaticamente integrate con l'adozione da parte della Commissione del regolamento delegato di aggiornamento delle soglie.

#### **Art. 9 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento**

1. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante.

2. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

3. Quando la Stazione Appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 10 – Soglie per affidamento diretto**

1. Le procedure di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

a) Forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

b) Servizi di importo inferiore a € 140.000,00;

c) Lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

#### **Art. 11 – Soglie per procedure negoziate senza bando**

1. Le procedure di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea;
- c) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia europea.

### **TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

#### **Art. 12 – Poteri di spesa**

1. Il soggetto competente ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento è l'Amministratore Unico. L'autorizzazione alla spesa verrà formalizzata attraverso una Determina (a contrarre o di affidamento), previa acquisizione della richiesta di acquisto da parte del Responsabile del Servizio.

#### **Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 141 co. 3 lett. b) secondo periodo del Codice "L'art. 15 — RUP si applica solo alle Stazioni Appaltanti...che sono amministrazioni aggiudicatrici" per cui BMS, in veste di impresa pubblica non è tenuta ad applicare il già menzionato art. 15, e all'art. 141 co. 4 lett. b) del Codice "Le imprese pubbliche ...hanno facoltà di adottare propri atti con i quali possono in via preventiva...prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione...", BMS prevede appunto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto siano attribuite mediante apposito atto di nomina, al Responsabile del Servizio richiedente l'acquisito, salvo casi in cui all'interno dell'organizzazione non ci siano soggetti dotati di idonee competenze in relazione alla natura e complessità dell'appalto.

2. Attività e compiti dei RUP sono disciplinati nell'All. I.2 al Codice. L'All. I.2 contiene infatti la disciplina di dettaglio su:

- compiti del RUP in rapporto all'esigenza di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori (DL) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nell'attuazione delle prestazioni contrattuali;
- ipotesi di incompatibilità tra le funzioni di RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l'importo massimo e la tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il DEC;
- coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell'impresa;
- obblighi formativi dell'impresa nei confronti del RUP;

- ipotesi e modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 8 co. 3 All. I.2 al Codice, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

4. Il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi (art. 8 co. 4 All. I.2 al Codice):

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. L'allegato II.14 individua inoltre, all'art. 32, i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il DEC, che può essere coadiuvato da uno o più assistenti, deve essere diverso dal RUP.

6. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

## **TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00**

### **Art. 14 – Affidamento diretto**

1. Per contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 e contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si procede con affidamento diretto, senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di eventuale e facoltativo previo interpello di operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

1.1. L'affidamento diretto previo eventuale interpello di OE non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

1.2. Un affidamento diretto può avvenire:

- a) mediante MePA, con utilizzo delle funzionalità della “Trattativa Diretta” per l’affidamento senza previo interpello di operatori economici, e del “Confronto di preventivi” per l’affidamento previo interpello di operatori economici;
- b) mediante richiesta di preventivi ad uno o più OE iscritti all'Albo fornitori BMS nella categoria merceologica specifica ([https://bms.tuttogare.it/albo\\_fornitori/list/dettaglio.php?codice=1](https://bms.tuttogare.it/albo_fornitori/list/dettaglio.php?codice=1));
- c) mediante pubblicazione sul sito aziendale di un avviso di manifestazione d'interesse.

2. Nell'affidamento diretto, pertanto, a norma dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, è necessario assicurare che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o Albi istituiti da BMS.

3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell’OE presente sul proprio sito Internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all’OE un curriculum a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un’adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- c) per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4. Nel caso di contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali, è preferibile procedere con affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici.

4.1. Nel caso di consultazione di più OE e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:

- a. il RUP è tenuto a individuare nella richiesta di preventivo, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l’eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell’OE PV;
- b. il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l’esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c. non sussiste l’obbligo di nominare la Commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato;
- d. il RUP è tenuto a motivare la scelta dell’affidatario illustrando compiutamente l’iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

4.2. Nel caso di consultazione di più OE e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del minor prezzo:

- a. anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54 co. 2, secondo periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- b. non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti.

4.3. In presenza di preventivi/offerte ritenuti dal RUP eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'OE e coerenti.

4.4. Il RUP può sempre negoziare i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella richiesta di preventivo. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più OE, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

5. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 5.000,00, previa acquisizione della richiesta di acquisto da parte del RUP, l'Amministratore Unico adotta una Determina di affidamento nella quale dovranno essere indicate - in forma sintetica:

- a) la motivazione dell'affidamento;
- b) le esperienze pregresse dell'OE;
- c) l'assenza di conflitto d'interessi.

La Determina sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito relativa alla trasparenza.

6. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00, previa acquisizione della richiesta di acquisto da parte del RUP, l'Amministratore Unico adotta una Determina di affidamento - pubblicata nell'apposita sezione del sito relativa alla trasparenza - la quale individua, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del Codice:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto;
- d) l'importo di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;

- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabili di fase.
- h) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare;
- i) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- l) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la Stazione Appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- m) rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 17 del presente Regolamento).

#### **Art. 15 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzia definitiva**

1. Non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo del preventivo o dell'offerta.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, BMS richiede all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria definitiva, prevista dall'art. 117 del Codice, secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso articolo.
3. In casi debitamente motivati, BMS può non richiedere la garanzia definitiva, avuto riguardo, tra l'altro, a:
  - a) notoria affidabilità del contraente;
  - b) assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
  - c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);
  - d) contratti di importo inferiore a € 40.000,00.
4. BMS può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di impresa.

#### **Art. 16 – Controllo sul possesso dei requisiti**

1. Per importi inferiori a € 40.000,00, gli OE attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti da BMS.
2. BMS effettuerà a sorteggio verifiche a campione — su un campione pari al 10% del numero degli affidamenti diretti compiuti nell'anno precedente — sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attivando gli opportuni controlli; nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati,

BMS procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da BMS per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. In ogni caso, a prescindere dall'importo di affidamento, è sempre condotta la verifica del DURC dell'affidatario.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, la BMS applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'OE l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito da BMS;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'OE.

4. Per g

### Art. 18 – Affidamento

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui al precedente art. 16, BMS può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del DEC.
2. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto; quest'ultima avviene infatti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
3. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:
  - a. per contratti di importo inferiore a € 40.000,00, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche semplice scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (conferma di preventivo/offerta, previa adozione della Determina), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio.
  - b. per contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori e € 140.000,00 per servizi e forniture, mediante scrittura privata con firme digitali.
4. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della BMS; l'avviso riporta gli elementi indicati nella Determina.

### Art. 19 – Imposta di bollo

1. L'art. 18 co. 10 del Codice dispone che, con tabella A di cui all'art. 3 All. I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
2. In particolare:
  - i contratti di importo inferiore a € 40.000,00, sono esenti da imposta di bollo;
  - per i contratti di importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00, il valore dell'imposta di bollo è di € 40,00.

## TITOLO VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00

### Art. 20 – Procedura negoziata senza bando

1. Per contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e per contratti di lavori di importo pari o superiore



a € 150.000,00 e fino alle soglie europee, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando di tipo aperto.

2. La procedura negoziata senza bando di tipo "aperto" si configura quando vengono consultati tutti gli operatori economici iscritti all'albo fornitori di cui al successivo art. 26 e anche quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione - sul sito istituzionale della BMS - di apposito avviso per manifestazione di interesse/indagine di mercato di cui al successivo art. 27, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di accesso al mercato, concorrenza e non discriminazione.

3. La procedura negoziata di tipo aperto avviene infatti mediante:

- a) previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno 10 giorni (per ragioni d'urgenza, tale termine può essere ridotto tra i 3 e i 5 giorni);
- b) successivo invito rivolto a tutti gli OE che abbiano manifestato l'interesse a presentare offerta nei termini stabiliti nell'avviso e si siano iscritti all'albo fornitori BMS di cui al successivo art. 26. Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta da parte degli OE invitati è fissata, in relazione alla tipologia di appalto da affidare, tra i 10 e i 18 giorni; per ragioni d'urgenza, il predetto termine può essere ridotto tra i 3 e gli 8 giorni.

4. Nella procedura negoziata senza bando di tipo aperto, proprio perché vengono invitati tutti gli OE iscritti e l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura, ai sensi dell'art. 49 co. 5 del Codice, non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta. Inoltre, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentita l'applicazione della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107 co. 3 del Codice.

5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con Determina a contrarre o atto equivalente (es. lettera d'invito), che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento, con scorporo, nel caso di lavori e servizi, dei costi della manodopera e della sicurezza, non soggetti a ribasso ex art. 41 co. 14 del Codice;
- d) i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di auto-vincolo a procedure ordinarie, va motivata tale scelta, tenendo presente comunque che l'auto-vincolo non può essere adottato per finalità dilatorie e che dovranno comunque essere rispettati i tempi di conclusione indicati nell'All. I.3 al Codice per la procedura ordinarimente prevista;
- f) il termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;

- g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- h) il criterio di aggiudicazione (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa o Prezzo Più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 co. 2 del Codice);
- i) le principali condizioni contrattuali;
- j) la misura delle penali;
- k) l'indicazione di termini e modalità di pagamento;
- l) la motivazione in ordine all'eventuale richiesta della garanzia provvisoria o dell'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

7. Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'OEPV:

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone alla Presidente la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla Commissione giudicatrice, composta da dipendenti BMS, può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del Prezzo Più Basso:

- si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- il RUP indica negli atti di gara, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 al Codice;
- in presenza di un numero inferiore di offerte ammesse, il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

9. La facoltà di negoziazione delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più OE, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli OE inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. È possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

#### **Art. 21 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva**

1. Nelle procedure negoziate senza bando, BMS non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente (es. lettera d'invito). Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento e salvo

beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso art. 106. La garanzia provvisoria può essere costituita secondo una delle modalità di cui al predetto articolo.

2. In casi debitamente motivati, è facoltà di BMS non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva, da prestarsi secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso articolo. Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

3. BMS può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di impresa.

#### **Art. 22 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara**

La piattaforma è integrata con il sistema Zoom Meetings al fine di consentire la gestione di sedute pubbliche virtuali in videoconferenza.

La gestione della seduta pubblica in videoconferenza è ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante, la quale per ogni singola procedura di gara stabilisce se, quando e come aprire la seduta pubblica, conformemente alla normativa di settore e a quanto previsto negli atti di gara.

Se la Stazione Appaltante ha previsto la partecipazione attraverso teleconferenza, l'operatore economico, una volta entrato nel Pannello partecipante, trova il tasto Avvia teleconferenza per partecipare alla seduta di apertura delle offerte.

Una volta cliccato sul tasto Avvia teleconferenza, prende avvio il programma Zoom Meetings, gestito dall'utente host della Stazione Appaltante, il quale provvede ad abilitare i singoli operatori e tutte le connesse impostazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- registrazione audio/video
- condivisione schermo
- abilitazione chat
- attivazione/disattivazione webcam
- attivazione/disattivazione microfono.

È onere di ciascun operatore dotarsi degli strumenti tecnici informatici necessari per la partecipazione alla seduta in streaming.

Gli operatori possono altresì accedere alla seduta pubblica telematica, alla data e ora indicate dalla Stazione Appaltante per l'apertura delle Buste, l'operatore economico deve:

- effettuare il login con le credenziali personali di accreditamento;
- accedere alla sezione della gara di interesse dal menu Gestione Gare o Procedure di gara visualizzabili in homepage;
- cliccare sul tasto Pannello partecipante

Da qui l'operatore economico visualizza:

- l'elenco dei partecipanti;
- l'avanzamento dell'apertura delle Buste;
- la data e ora di apertura di ciascuna busta. In ogni caso l'operatore economico riceve per ciascuna busta una comunicazione sia nella casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni del portale;
- i punteggi tecnici ed economici, se resi pubblici dalla Stazioni Appaltante: è nella discrezionalità di ciascun Ente configurare la procedura di gara, scegliendo cosa rendere pubblico e visualizzabile dai partecipanti.

Le successive ed eventuali sedute pubbliche vengono comunicate agli operatori economici tramite apposita comunicazione Pec (e-mail, in caso di operatore non in possesso di PEC).

N.B. Le informazioni saranno visualizzabili solo ed esclusivamente a seguito di apertura della seduta pubblica da parte dell'ente.

#### **Art. 23 – Controllo sul possesso dei requisiti**

1. Il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o presso gli Enti/organi competenti.

#### **Art. 24 – Termini**

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'All. I.3 del Codice, entro i seguenti termini:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul costo del ciclo di vita: quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: tre mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

1.1. Ove la Stazione Appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

1.2. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

- 1.3. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dai RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
2. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto-soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli OE nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.
3. La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante.
4. Coerentemente con il principio del risultato e della massima tempestività, anche qui, come in tutto il sotto-soglia, non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto; quest'ultima avviene infatti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 25 – Albo fornitori**

1. Per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare, BMS può utilizzare il proprio Albo fornitori, un elenco aperto costituito a seguito di avviso pubblico.
2. L'Albo, articolato per categorie merceologiche legate alle esigenze aziendali, ampliabili sulla base di eventuali nuove necessità, ha lo scopo di raccogliere operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.
3. All'istituzione dell'Albo Fornitori, che non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici, è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet [www.brmultiservizi.it](http://www.brmultiservizi.it), nella sezione appositamente dedicata (Avvisi), sin dal 12.03.2021. Il predetto avviso è pubblicato in modo continuo nella homepage del sito istituzionale BMS e contiene il link alla pagina <https://bms.tuttogare.it/> con le istruzioni agli OE per presentare domanda di iscrizione.
4. L'Elenco, pubblicato sul sito e consultabile al link [https://bms.tuttogare.it/albo\\_fornitori/list/dettaglio.php?codice=1](https://bms.tuttogare.it/albo_fornitori/list/dettaglio.php?codice=1) è sempre aperto, pertanto gli operatori interessati potranno effettuare l'iscrizione on line in qualsiasi momento, collegandosi al link e senza limitazioni temporali.
5. La richiesta di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere compilata on line, in lingua italiana, secondo il format presente in piattaforma e sottoscritta digitalmente. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte all'interno della domanda di iscrizione, è riconosciuto valore di autocertificazione.
6. L'Elenco è formato in ordine alfabetico e viene continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli OE che, a seguito di registrazione e di verifica, vengono abilitati.

Ai fini della convalida, BMS si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti; qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le già menzionate integrazioni, BMS rigetterà la richiesta di iscrizione.

8. Gli OE, siano essi Professionisti o persone giuridiche, che intendono iscriversi all'Albo Fornitori BMS, sono tenuti a indicare valido domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis e 6 ter del D. Lgs. n. 82/05 (CAD) nonché indirizzo PEC obbligatorio per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni; pertanto, qualora l'OE non indicasse un indirizzo PEC, non potrebbe essere finalizzata la richiesta di inserimento nell'Elenco.

9. Gli OE sono tenuti ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nella piattaforma Albo fornitori, e in particolare dell'indirizzo e-mail e pec; nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di BMS per il mancato ricevimento di comunicazioni dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contratto o alla loro indisponibilità. Gli OE, pena la cancellazione d'ufficio, dovranno comunicare tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale o speciale. In tali circostanze, BMS si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l'idoneità eventualmente già attribuita.

10. All'atto dell'iscrizione, l'OE attesta il possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. BMS effettua controlli a campione al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione dall'Elenco.

11. L'iscrizione all'Elenco ha durata illimitata. Allo scadere dell'anno dalla prima iscrizione, gli OE dovranno rinnovarla tramite l'apposito form online, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, BMS si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le già menzionate integrazioni, BMS rigetterà la richiesta di rinnovo.

12. La cancellazione dall'Elenco dell'OE iscritto avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, procedendo con annullamento abilitazione e blocco utente, nei seguenti casi:

- a. qualora l'OE non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione di cui al precedente punto 11;
- b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o BMS accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- c. cessazione di attività e/o cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
- d. qualora l'OE ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale o di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;

e. di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e per cui BMS ha facoltà di risolvere il relativo contratto;

f. qualora l'OE iscritto e invitato da BMS a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi, nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni. Entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, BMS si pronuncerà definitivamente; nel frattempo, l'iscrizione all'Elenco dell'OE coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso. Trascorso un anno dalla cancellazione, l'OE potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

13. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice.

Gli OE che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice e altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel form di iscrizione.

In ogni caso, gli OE devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.

14. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'OE si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

BMS si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'OE, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente l'insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico, BMS dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi o una causa di incompatibilità in capo all'OE, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto, con riserva, da parte di BMS, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione a instaurare qualsiasi rapporto futuro.



15. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, massima concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, secondo quanto precedentemente indicato.

16. Saranno invitati a ogni procedura negoziata senza bando tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori ([https://bms.tuttogare.it/albo\\_fornitori/list/dettaglio.php?codice=1](https://bms.tuttogare.it/albo_fornitori/list/dettaglio.php?codice=1)), nella categoria merceologica oggetto della procedura e, eventualmente, al fine di garantire la massima partecipazione, nel rispetto del principio di rotazione, libera concorrenza e non discriminazione.

17. BMS può, altresì, previo accordo in tal senso, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo, sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo e vi sia urgenza di procedere.

#### **Art. 26 – Indagini di mercato**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Il RUP procede alla pubblicazione sul sito istituzionale BMS e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC di un avviso di indagine di mercato contenente il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, eventuali requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti e le indicazioni relative alla categoria merceologica per la quale l'OE deve iscriversi in Albo fornitori BMS per poi essere invitato alla successiva procedura negoziata senza bando di tipo aperto.

3. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 10 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza tra i 3 e i 5 giorni.

#### **Art. 27 – Esecuzione**

1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'All. II.14 del Codice.

#### **Art. 28 – Normativa Antimafia**

Ai fini del rispetto del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), si procede alla richiesta della documentazione antimafia, tramite accesso alla Banca dati Nazionale unica per la Documentazione Antimafia (BNDA) come di seguito specificato:

##### COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- a) settori ordinari - SERVIZI E FORNITURE di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria; LAVORI di importo superiore ad € 150.000,00 € ed inferiore alla soglia comunitaria;



b) settori speciali - SERVIZI E FORNITURE di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria; LAVORI di importo superiore ad € 150.000,00 € ed inferiore alla soglia comunitaria;

#### INFORMAZIONE ANTIMAFIA

a) settori ordinari - SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; LAVORI di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

b) settori speciali - SERVIZI E FORNITURE di importo superiore alla soglia; LAVORI di importo superiore alla soglia comunitaria;

c) per l'autorizzazione di SUBCONTRATTI, SUBAPPALTI, CESSIONI DI CREDITO, COTTIMI, concernenti l'esecuzione di contratti d'appalto di importo superiore ad € 150.000,00.

#### WHITE LIST

Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa, definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e di seguito riportate, si procede obbligatoriamente mediante utilizzo della c.d. "white list", istituita presso ogni Prefettura, a prescindere dalle soglie innanzi indicate:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione nella c.d. "white lists" sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, conseguentemente, tale iscrizione può essere utilizzata anche ai fini della stipula dei contratti e dell'autorizzazione dei subappalti concernenti attività non comprese nel suddetto elenco, per le quali però debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia.

### TERMINE PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

La comunicazione antimafia, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, decorso questo termine si può procedere previa acquisizione dell'autocertificazione Antimafia.

Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.

In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

L'informazione antimafia, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta; solo per verifiche complesse a tale termine si aggiungono altri 45 giorni decorsi i quali si può procedere.

### DECORSO DEL TERMINE E URGENZA

Nei casi di decorso del termine e di urgenza si può procedere anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione di apposita autocertificazione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 89 del Codice, inserendo nell'atto la seguente clausola "La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La Brindisi Multiservizi S.r.l.u.s. recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa."

### ESCLUSIONI

La documentazione antimafia non è richiesta:

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici);
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da

escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non è superiore € 150.000,00.

#### **Art. 29 – Forme di pubblicità**

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso il collegamento tra la piattaforma digitale <https://bms.tuttogare.it/>, il sito istituzionale [www.brmultiservizi.it](http://www.brmultiservizi.it) e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

#### **Art. 30 – Norme finali ed entrata in vigore**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, BMS tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.03.2024, dopo essere stato approvato con Determina dell'Amministratore Unico N. 14 del 27.02.2024

4. Il Regolamento è portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito della BMS.